CAMERA DEI DEPUTATI N. 1768

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAROTTA VINCENZO, CODACCI PISANELLI, RESTIVO, SINESIO, BALDELLI, CERRETI ALFONSO

Presentata il 27 novembre 1959

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia già dal 1934 è stata sentita l'esigenza di un organo specializzato nel settore della delinquenza minorile e di particolari strutture finalizzate al recupero della gioventù disadattata.

È di quell'anno, infatti, la legge istitutiva dei tribunali per i minorenni che prevedeva per la prima volta nel sistema della tutela giudiziaria dei minori l'osservazione scientifica della personalità, come presupposto della scelta delle misure più adatte, nonché una gamma di misure emendative che rispondessero alle diverse esigenze. Tale legge non ha potuto trovare, però, per molto tempo, pratica applicazione per mancanza di personale specializzato che fosse capace di studiare il minore irregolare della condotta e del carattere ed il suo ambiente di vita, al fine di rilevare l'influenza delle cause familiari ed ambientali sul suo comportamento; nonché di personale specificamente preparato a svolgere trattamenti rieducativi per aiutare il minore nel suo ambiente ad adattarsi alle norme che regolano la vita sociale.

L'avvio alla preparazione di un tale personale data dagli anni del secondo dopoguerra, quando sorsero in Italia le prime scuole di servizio sociale.

Nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia l'avvio ad un servizio sociale pratico nel campo dei minorenni risale al 1949 quando furono costituiti uffici di servizio sociale in alcune città d'Italia. Ad essi furono addetti diplomati di scuole di servizio sociale, ingaggiati peraltro sotto le più disparate qualifiche (agenti di custodia, salariati temporanei e permanenti, insegnanti aggregati e – in epoca successiva – con retribuzione a parcella). La lunga sperimentazione e i buoni risultati conseguiti nel settore della diagnosi delle irregolarità di comportamento ed in quello dell'azione di recupero dei giovani traviati, crearono le premesse per la modifica della legge istitutiva dei tribunali per i minorenni: nella nuova legge del 25 luglio 1956, n. 888, il servizio sociale per i minorenni trova il suo inserimento, mentre vengono codificate le attività che gli sono proprie. Si rende quindi urgente ed indispensabile la creazione di un ruolo di personale per gli uffici di servizio sociale, oggi in numero di 22, presso altrettante sedi di Corti di appello, e nei quali operano oltre duecento assistenti sociali in preziosa funzione ausiliaria del lavoro delle Autorità giudiziarie minorili nei settori di competenza penale, civile e amministrativa.

La presente proposta di legge costituisce in ciascun capoluogo di Corte di appello gli uffici di servizio sociale per i minorenni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio

1934, modificato dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888, che ne determina le attribuzioni.

La proposta di legge prosegue istituendo ruoli del personale di servizio sociale, che si articolano in due carriere, direttiva e di concetto; vengono richiamate per esse le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato per quanto non diversamente stabilito dalla legge stessa.

La proposta di legge, cui si aggiungono alcune norme transitorie, poggia essenzialmente sulle disposizioni contenute nel testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); in particolare le norme relative all'ammissione e alla progressione in carriera sono riprese fedelmente da quelle sulle carriere speciali contenute negli articoli 195 e seguenti del testo unico.

Come per le carriere previste da questi articoli, e che appartengono al Ministero degli interni e a quello delle finanze, la carriera di servizio sociale (che come le anzidette si svolge nell'ambito dei Centri distrettuali di rieducazione per i minorenni, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica del giugno 1955) ha necessità di svolgersi in un suo ambito tecnico che permetta agli assistenti sociali, attraverso un lungo tirocinio professionale, di giungere dalla carriera di concetto (operativa) a quella direttiva nei suoi vari aspetti.

Per quello che riguarda il passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva a ruolo interno, pur prescindendo dal fatto che una notevole aliquota degli assistenti sociali attualmente operanti è in possesso del diploma di laurea, è da tener presente che la possibilità di accedere alla carriera direttiva è anche espressamente prevista per gli impiegati della carriera di concetto, che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, dall'articolo 161 del testo unico.

Un'ultima valida considerazione in proposito è quella relativa al pregiudizio che arrecherebbe al servizio la dirigenza da parte di elementi appartenenti ad altre carriere direttive non specificamente preparati nel campo del servizio sociale.

La proposta di legge precisa quindi i requisiti di ammissione alla carriera di concetto e a quella direttiva. In rapporto al particolare tipo di lavoro viene richiesto, in aggiunta al titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'accesso alla carriera di concetto, un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale con corsi di durata biennale o triennale.

Le qualifiche e le attribuzioni del personale della carriera di concetto e di quella direttiva sono regolate sulla base delle carriere speciali previste dagli articoli 195 e seguenti del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Particolare rilievo merita la funzione di supervisione che viene attribuita ai dirigenti e vice dirigenti di servizio sociale ed agli assistenti sociali capi: con tale attività si tende a completare la preparazione professionale degli assistenti sociali aggiunti, attraverso un particolare adattamento della loro preparazione teorica alle particolari condizioni e finalità del lavoro nell'ambito del servizio sociale per minorenni.

L'articolo 16 prevede per il concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, oltre alle prove culturali, una prova di attitudine professionale: data la difficoltà del compito cui sono chiamati gli assistenti sociali, quello cioè dei rapporti con i minori e con le loro famiglie, che sono di ovvia delicatezza, è necessario che i candidati dimostrino le loro doti di personalità e l'assenza di disturbi psichici che possano pregiudicare l'aspetto funzionale del loro lavoro.

Tale prova di attitudine professionale trova il suo riscontro anche in altri casi di pubblico impiego, come ad esempio nei concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolari.

Merita infine rilievo la norma contenuta nell'articolo 27 con la quale al personale di concetto di servizio sociale viene concesso l'uso gratuito dei pubblici trasporti comunali, in considerazione delle gravose spese di trasporto cui tale personale va incontro per l'espletamento dei peculiari compiti affidatigli.

Per quanto riguarda le norme transitorie esse sono state elaborate tenendo presenti le varie situazioni particolari e partendo dal presupposto che il provvedimento legislativo, con l'istituire un ruolo di servizio sociale, deve strutturare in maniera giuridica una realtà di fatto esistente da un decennio e che va riconosciuta, prima ancora che su un piano giuridico, su un piano morale. L'attuale elaborazione di uno schema di disegno di legge istitutivo di un ruolo di servizio sociale segue infatti di dieci anni la prima strutturazione *de facto* del servizio, risalendo

all'estate del 1949 la costituzione, sia pure non formale, del « Centro Distrettuale di Servizio Sociale per Minorenni » di Roma.

Nel periodo 1949-1953 entravano in funzione i « Centri distrettuali di servizio sociale per minorenni » di Palermo, Firenze, Lecce, Bologna, Torino, Genova, Trento, Trieste.

Per il funzionamento di tali uffici venivano assunti come già detto assistenti sociali con qualifiche varie: salariati, agenti di custodia, e insegnanti aggregati. Risultava chiaramente espresso che l'inquadramento con tali qualifiche era puramente formale, poiché, come veniva precisato in molte lettere di assunzione, essi dovevano assolvere lo specifico compito di servizio sociale.

Tra il 1953 e il 1958 venne costituendosi il secondo nucleo di assistenti sociali (coincidente con l'apertura di quasi tutti gli uffici nell'ambito delle Corti di appello) con retribuzione « a parcella ». Tale rapporto, formalmente professionistico, ha nella sostanza gli elementi costitutivi di un rapporto di impiego, come quello degli assistenti sociali assunti precedentemente, tale da far considerare la rivendicazione di una anzianità maturata attraverso la costanza del rapporto stesso sia ai fini dell'immissione che della progressione in carriera.

Ciò premesso, l'attuale versione dello schema di proposta di legge, con le sue norme transitorie, tende a ratificare situazioni generali di circa duecento assistenti sociali inquadrati nei 22 uffici di servizio sociale, o particolari di alcuni di essi.

All'interesse dei singoli e dell'intera categoria, che le norme transitorie suindicate tendono a riconoscere, è da aggiungere quello dell'Amministrazione che, con il passaggio della legge, nella stesura attuale, avrà la possibilità di inserire nel ruolo il personale attualmente operante, che presenta i due requisiti di una adeguata selezione e di un addestramento già effettuato.

Sembra inoltre opportuno sottolineare il fatto che, allo stato attuale, il numero degli assistenti sociali operanti presso gli uffici di servizio sociale risulta appena sufficiente a coprire le necessità dei singoli uffici ma non permette l'ulteriore naturale sviluppo (peraltro ripetutamente sollecitato dalle Autorità giudiziarie minorili) del servizio nei suoi vari rami di azione.

Notevoli garanzie di efficienza tecnica degli uffici presenta infine la norma che prevede il collocamento del personale operante nei gradi che ha maturato con l'anzianità raggiunta e nelle funzioni che oggi riveste, fornendo essa la possibilità di affidare al personale più anziano e più preparato tecnicamente funzioni direttive negli uffici.

La mancanza di una norma di tale genere, che permetta l'immediata articolazione del personale nei vari gradi, porterebbe al livellamento di tutti gli assistenti sociali su un piano di funzione (operativo); il che si ripercuoterebbe automaticamente sul buon funzionamento dei singoli uffici.

Le norme transitorie così formulate sanano inoltre implicitamente alcune situazioni particolari.

Con l'assorbimento automatico del personale attualmente operante si consente l'ingresso in carriera ad alcuni assistenti sociali che lavorano con qualifica di salariati da molti anni e che hanno oggi superato i limiti di età previsti dalle nuove norme vigenti. Sembra inoltre opportuno far presente che, nella legge relativa alla istituzione di un Corpo di polizia femminile, non è stato fissato limite di età per l'inquadramento (senza concorso) del personale operante e a suo tempo dipendente dall'Amministrazione anglo-americana di Trieste.

Con l'inquadramento senza concorso si permette inoltre l'ingresso in carriera di alcuni assistenti sociali non in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria. Da tener presente che alcune di queste persone sono in possesso di titoli di studio di istruzione secondaria non riconosciuti peraltro dallo Stato. Tutti sono ovviamente in possesso del diploma di assistente sociale che, pur avendo valore di certificato ai fini dell'ingresso in carriera, è elemento essenziale di valutazione della preparazione professionale specifica.

Sembra inoltre opportuno ricordare che mai in passato (né al momento dell'assunzione in servizio né in seguito) fu contestato a questi elementi la mancanza di un titolo di studio: la loro opera anzi fu sempre valutata positivamente dai competenti organi ministeriali, tanto da determinare l'attribuzione ad alcuni di essi di funzioni di primo piano nell'ambito del servizio sociale minorenni.

Onorevoli colleghi, data l'importanza della materia si confida in una sollecita approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 1.

Costituzione degli Uffici di servizio sociale.

Gli Uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche, sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di Corte di appello e di sezione di Corte di appello.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri comuni del medesimo distretto.

ART. 2.

Attribuzione degli Uffici di servizio sociale.

Gli Uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni, attività ausiliaria dell'autorità giudiziaria, in relazione a provvedimenti penali, civili ed amministrativi, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre Amministrazioni ed Enti.

Gli Uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

ART. 3.

Istituzione dei ruoli del personale degli Uffici di servizio sociale.

Per il funzionamento degli Uffici di servizio sociale è istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale di servizio sociale che comprende una carriera direttiva e una carriera di concetto, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

ART. 4.

Rinvio ad altre norme.

Per quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

AMMISSIONE ALLE CARRIERE

ART. 5.

Ammissione alla carriera di concetto.

Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi forniti dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) godimento dei diritti politici;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego da accertarsi mediante visita medica;

e) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

f) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

ART. 6.

Riserva di posti per l'accesso alla carriera di concetto.

L'Amministrazione può riservare posti a cittadini dell'uno o dell'altro sesso fino ad un terzo dei posti messi a concorso in ogni singolo bando.

ART. 7.

Periodo di prova.

Il periodo di prova per la carriera di concetto di servizio sociale ha la durata di mesi dodici.

Esso non può essere prorogato.

ART. 8.

Ammissione alla carriera direttiva di servizio sociale.

L'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è riservato agli impiegati appartenenti alla carriera di concetto di servizio sociale.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 9.

Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale.

La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

assistente sociale capo;
assistente sociale;
assistente sociale aggiunto.

Esse sono rispettivamente equiparate alle qualifiche di:

segretario;
segretario aggiunto;
vice segretario

di cui al terzo comma dell'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 10.

Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale.

Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalità proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa nei confronti di minori ed in dipendenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli assistenti sociali capi, inoltre, possono essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.

La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali capi in servizio presso l'ufficio o in mancanza di questo personale, dal più anziano degli assistenti sociali superiori.

ART. 11.

Incarico di supervisione.

Il Ministero di grazia e giustizia può conferire l'incarico della supervisione agli assistenti sociali capi.

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 12.

Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale.

La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

ispettore di servizio sociale;
dirigente di servizio sociale;
vice dirigente di servizio sociale.

Esse sono rispettivamente equiparate alle qualifiche di:

direttore di prima classe;
direttore di seconda classe;
vice direttore,

di cui al secondo comma dell'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 13.

Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale.

Gli ispettori di servizio sociale esercitano, secondo le direttive del Ministro di grazia e giustizia e del Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, la vigilanza e la consulenza tecnica sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono sull'esito delle ispezioni ed inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

ART. 14.

Attribuzioni dei dirigenti di servizio sociale.

I dirigenti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, promuovono il perfezionamento dei metodi di lavoro, anche attraverso l'esercizio di supervisione sul personale dipendente della carriera di concetto, ed esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dalla legge.

ART. 15.

Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale.

I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i dirigenti nello svolgimento delle loro attività, li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento e possono essere incaricati della supervisione sul personale dipendente della carriera di concetto.

Possono altresì essere incaricati della dirigenza di uffici di servizio sociale.

NORME SULL'ACCESSO E SULLA PROGRESSIONE NELLE CARRIERE DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 16.

Concorso.

Il concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale specifica al servizio e in prove culturali.

ART. 17.

Attitudine professionale.

La commissione esaminatrice del concorso valuta l'attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso e può avvalersi delle consulenze di organi tecnici da indicarsi nel bando di concorso.

ART. 18.

Materie di esame.

Le materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono le seguenti:

a) per le prove scritte:

1°) teoria e pratica del servizio sociale;

2°) legislazione minorile;

b) per le prove orali:

le materie delle prove scritte e inoltre:

1°) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva:

2°) nozioni di diritto penale e di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

3°) regolamenti degli istituti di prevenzione e pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

ART. 19.

Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena, presidente;

2°) da un magistrato di Corte di appello, presidente supplente;

3°) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro;

4°) da un docente universitario di psicologia dell'età evolutiva, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria con la qualifica di vice direttore o vice direttore aggiunto.

CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

ART. 20.

Nomina a vice dirigente di servizio sociale.

Per la nomina a vice dirigente della carriera direttiva di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 21.

Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.

Le materie di esame nel concorso di ammissione alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

1°) teoria e pratica del servizio sociale;

2°) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

3°) organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale minorile;

b) per le prove orali:

le materie delle prove scritte e inoltre:

1°) psicologia e psicopatologia della età evolutiva;

2°) istituzioni di diritto civile, diritto penale e legislazione minorile;

3°) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

4°) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

ART. 22.

Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di Corte di cassazione o di appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

4°) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica di vice direttore o vice direttore aggiunto.

PROGRESSIONE NELLA CARRIERA DIRETTIVA

ART. 23.

Promozione a dirigente di servizio sociale.

Per la nomina a dirigente di servizio sociale si applica la disposizione di cui all'articolo 197 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 24.

Promozione a ispettore di servizio sociale.

Per la promozione ad ispettore di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 25.

Materie di esame del concorso speciale per la promozione a ispettore di servizio sociale.

Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

1°) organizzazione e funzionamento del servizio sociale giudiziario;

2°) tecniche del servizio sociale giudiziario.

Il colloquio verte sulle stesse materie delle prove scritte.

ART. 26.

Commissione esaminatrice del concorso per la promozione a ispettore di servizio sociale.

La Commissione esaminatrice del concorso per la promozione a ispettore di servizio sociale è composta:

1°) dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2°) da un magistrato di Corte di cassazione o di corte di appello, presidente supplente;

3°) da un magistrato di Corte di appello, presidente di tribunale per minorenni, membro;

4°) da un magistrato dell'Ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva di servizio sociale.

ART. 27.

Uso dei pubblici trasporti comunali.

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi al personale di concetto di servizio sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28.

Ai fini della progressione in carriera è riconosciuta l'anzianità di servizio ai cittadini italiani di ambo i sessi che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni e presso il Ministero di grazia e giustizia ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualsiasi qualifica ovvero con retribuzione a parcella.

L'attività prestata da assistenti sociali presso l'ufficio di servizio sociale per minorenni di Trieste alle dipendenze del Governo militare alleato e alle dipendenze del Commissariato del Governo italiano, è computata ai fini dell'anzianità.

Nel computo del servizio prestato vanno compresi i periodi trascorsi all'estero con

borse di studio rilasciate da Organizzazioni internazionali o da Paesi stranieri, per la acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

L'anzianità del servizio prestato è certificata dal Ministero di grazia e giustizia.

ART. 29.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia provvederà ad inserire nei gradi corrispondenti agli anni di servizio prestato e nelle funzioni cui sono preposti gli assistenti sociali di cui all'articolo precedente.

ART. 30.

Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, gli assistenti sociali inseriti in ruolo hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio riconosciuti ai sensi dell'articolo 28, ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 31.

I funzionari della carriera di concetto di servizio sociale possono essere preposti alla reggenza di Uffici di servizio sociale finché non siano coperti per la prima volta, in ciascuna qualifica della carriera direttiva, tutti i posti previsti in organico.

ART. 32.

Nella Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva del personale di servizio sociale, fino a che non sia coperto alcun posto nella qualifica di ispettore di servizio sociale, il membro di cui al n. 4 dell'articolo 22 sarà sostituito da un funzionario della carriera direttiva di servizio sociale.

ART. 33.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa carico allo stanziamento del capitolo per il mantenimento minori dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio.

TABELLA DELL'ORGANICO DEL RUOLO DI SERVIZIO SOCIALE

Carriera direttiva.

Ispettori di servizio sociale .	N.	4	
Dirigenti di servizio sociale .	»	15	
Vice dirigenti di servizio sociale	»	26	
		—	N. 45

Carriera di concetto.

Assistenti sociali capi. . . .	N.	60	
Assistenti sociali . . . . Assistenti sociali aggiunti . .	»	190	
		—	» 250
Totale generale . . .			N. 295